

**P.I.
N° 3**

PROVINCIA DI VERONA


**COMUNE DI
VELO VERONESE**



**Prontuario per la qualità architettonica
e la mitigazione ambientale**

N. Progr.

7



Approvato con Delibera
di Consiglio Comunale

N° _____ del _____

Adottato con Delibera
di Consiglio Comunale

N° _____ del _____

progettista

arch. Arianno Avogaro
Viale Spolverini 60
37131 Verona

collaboratori

dott. forestale Nicolò Avogaro
dott. geologo Zusi Valeria

DATA

**gennaio
2017**

SCALA

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Art. 1 – Finalità del prontuario

1. Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (brevemente citato nel presente allegato come “Prontuario”) ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori possibili caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto possibile, il loro impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì il più corretto possibile inserimento ambientale.
2. Il Prontuario costituisce parte integrante del Terzo Piano degli Interventi (brevemente citato nel presente allegato come “PI”) e delle relative Norme di Attuazione (brevemente citato nel presente allegato come “NTO del PI”), ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 11/2004.
3. Esso costituisce altresì integrazione al Regolamento Edilizio (brevemente citato nel presente allegato come “RE”) allegato al presente Terzo Piano degli Interventi, per le parti compatibili e non in contrasto e definite di seguito “prescrizioni”.

Art. 2 – Contenuti e ambito d’applicazione del prontuario

1. Il Prontuario contiene prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e l’attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale.
2. Si applica perciò sia ai nuovi interventi, sia agli interventi sullo stato esistente.

Art. 3 – Limiti e validità del prontuario

1. Le prescrizioni hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle NTO e del RE del PI; per le parti compatibili e non in contrasto.
2. Le raccomandazioni non hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono indirizzo importante per la progettazione, per l’istruttoria delle domande di permesso di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività.
3. Per le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia si applicano le norme del RE.

Art. 4 – Decoro degli spazi

1. Tutti gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, piantumati.
2. A tal riguardo il Responsabile dell’UTC ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione degli spazi e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. L’impianto di segnaletica e cartellonistica commerciale è ammesso unicamente negli spazi indicati e/o predisposti dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali; forma, dimensioni, materiali e aspetto devono essere conformi alle norme impartite dal Comune e alle prescrizioni dell’UTC, anche mediante la predisposizione di apposito Regolamento se mancante.
4. Il Responsabile dell’UTC, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di prescrivere la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
5. Ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell’UTC può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell’interessato.

6. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare attenzione agli spazi relazionali degli edifici vincolati e non vincolati del Centro Storico del capoluogo comunale.

Art. 5 – Decoro delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni, anche preesistenti alla data di entrata in vigore del Prontuario, devono rispettare nel loro aspetto il decoro edilizio e inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature e simili) e la rimozione di elementi (apparecchi tecnologici, scritte, insegne, cartelli pubblicitari, decorazioni, coloriture, sovra-strutture e tralici di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora edifici o parti di essi, visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere la loro sistemazione.
4. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'UTC può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.
5. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare rigore agli edifici vincolati e non vincolati del Centro Storico del capoluogo comunale.

Art. 6 – Prescrizioni nelle z.t.o. “A-Centro Storico” “E/4 Centri Rurali di Antica Origine”

1. Tutti gli interventi edilizi, sia inerenti edifici esistenti che di nuova edificazione, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni:
 - a) **Facciate**
Tutte le superfici dovranno essere trattate con intonaco tradizionale grezzo. Le tinteggiature esterne saranno eseguite con tinte calde (ocra, ecc.) e/o rispettando, ove possibile, i colori originari o preesistenti. Non sono ammessi rivestimenti murali a base sintetica o di tipo graffiato. Il rivestimento in legno è escluso tranne il caso di contenimento di insegne commerciali nei quali è consentito uno sviluppo massimo del 10% della superficie del fronte.
 - b) **Forometria**
Finestre e porte-finestra dovranno avere larghezza non superiore a ml. 1,10 ed essere contornate con lesene di pietra locale bianche, non lucidate, della larghezza di cm. 10 e sporgenti dalla facciata cm. 3. E' ammessa la traslazione verticale dei fori in seguito alla eventuale traslazione dei solai, senza pregiudicare la composizione di facciata. Possibilmente verranno ripristinati i fori originari che fossero stati chiusi. Ai piani terra degli edifici è ammessa la modifica della forometria per motivi di accesso (da finestra porta) o commerciali (da finestra a vetrina), con esclusione degli edifici soggetti a RS, per i quali possono essere previste vetrine in arretramento dal fronte dell'edificio prevedendo uno spazio minimo fra muratura e vetrina di ml. 1,20. I serramenti dovranno essere in legno, con esclusione dei doppi serramenti esterni, di qualsiasi materiale. Gli oscuri dovranno essere in legno del tipo a libro o a doppia anta verso l'esterno, con esclusione di tapparelle avvolgibili di qualsiasi materiale.
 - c) **Coperture**
La pendenza delle falde deve essere compresa fra il 40% e il 60%, uguale su tutte le fronti. Il manto di finitura dovrà essere previsto in coppi o tegole, con esclusione di qualsiasi altro materiale. La tinta dovrà uniformarsi a preesistenze e adiacenze. Sono ammesse aperture in andamento (tipo Velux).
 - d) **Scale e poggioli**

Non sono ammesse scale esterne, con la sola esclusione delle scale di sicurezza, ove imposte dalla vigente legislazione. Di norma non sono ammessi poggioli, con la sola possibilità di realizzare logge rientranti computabili come volume solo con una profondità superiore a m. 1,20. In tal caso i parapetti dovranno essere eseguiti in ferro a lavorazione semplice o in muratura.

Art. 7 – Prontuario della qualità urbana nelle z.t.o. B – C – D – F

Norme generali per il disegno urbano

1. Al fine di tutelare e salvaguardare le peculiarità del territorio comunale si prescrive che l'attuazione di tutte le previsioni di P.I. avvenga nel rispetto delle seguenti norme.
2. Le prescrizioni di seguito riportate disciplinano le modalità d'intervento sul territorio e sul tessuto consolidato; l'applicazione di tali norme è finalizzata alla realizzazione di un disegno ed una immagine urbana nei quali siano evidenziati e valorizzati i caratteri della tradizione locale, comunque sempre nel rispetto della configurazione orografica e morfologica del territorio e degli elementi fisici di pregio, naturali o architettonici caratterizzanti il paesaggio.
3. Nelle zone territoriali omogenee B- C- D- E ed F e in generale per tutti i nuovi insediamenti, è prescritto che gli edifici e gli aggregati edilizi siano localizzati in funzione dei percorsi esistenti ed orientati tenendo conto delle caratteristiche del sito e del clima.
4. Per la progettazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti si prescrive il rispetto delle seguenti norme:
 - a) il disegno dei nuovi tessuti urbani deve essere sviluppato tenendo conto della giacitura dei terreni, del loro orientamento (esposizione al sole, protezione dai venti dominanti e delle curve di livello; in particolare il disegno delle nuove lottizzazioni non deve cancellare i segni fisici esistenti, ma mantenere come riferimenti progettuali gli appoderamenti esistenti e, in generale, gli elementi di suddivisione fisica del territorio, quali fossati, canali di scolo, zone umide, fontane, lavatoi, alberature, siepi, macchie boschive, sentieri, strade, capitelli, manufatti idraulici di valore storico ecc.;
 - b) i nuovi insediamenti devono essere progettati e realizzati prevedendo l'utilizzo di tecnologie compatibili con l'uso agricolo del territorio e con il paesaggio consolidato, salvaguardando e tutelando la permanenza degli elementi del paesaggio esistenti, senza alterare il delicato equilibrio ambientale e idrogeologico presente nel disegno dei nuovi tessuti urbani gli strumenti attuativi ed i progetti edilizi devono prevedere adeguate soluzioni di arredo degli spazi aperti, con particolare riguardo alla messa a dimora di essenze arboree autoctone in forma di quinte o schermature alberate;
 - c) il progetto di ampliamento degli insediamenti presenti in tessuti urbani consolidati deve prevedere:
 - un'adeguata progettazione degli spazi non edificati e dei vuoti in genere, prevedendone una idonea sistemazione a verde attraverso la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate;
 - la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;
 - il riordino delle diverse quinte edilizie, prevedendo il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;
 - l'introduzione di opportuni accorgimenti di schermatura atti a mascherare la visuale su punti detrattori della qualità urbana o a consentire la fruizione visiva di elementi paesaggistici di pregio.
 - d) devono essere salvaguardate le macchie boscate e i terreni boschivi esistenti; i tagli per evitare il deterioramento del patrimonio boschivo devono essere eseguiti previa autorizzazione del Servizio Forestale dello Stato;

- e) devono essere limitati al massimo gli scavi, i movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente e la percezione del paesaggio, con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica;
- f) devono essere limitati al massimo gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo che modifichino il regime o la composizione delle acque (interramento fossati, modifica del loro corso, tombinamento, ecc.)
- g) devono essere salvaguardati i filari di siepi, le alberature o le singole piante autoctone e/o naturalizzate esistenti, salvo che in caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e/o per esigenze fitosanitarie;
- h) vanno conservate nelle sistemazioni esterne, le pavimentazioni antiche, acciottolati e ammattonati;
- i) nei giardini e nei cortili sono ammesse pavimentazioni in terra battuta o realizzate con materiali e tecnologie che consentano l'assorbimento diretto delle acque piovane in generale, tutte le sistemazioni esterne devono mirare a ridurre il processo di impermeabilizzazione del territorio in atto nelle aree urbanizzate

Art. 8 – Caratteri edilizi e architettonico – formali

1. In generale le nuove costruzioni devono essere realizzate con forme regolari nel rispetto dei caratteri insediativi della tradizione locale.
2. Nel caso in cui siano necessari ampliamenti per il recupero di vecchie costruzioni le cui dimensioni non riescono a soddisfare i moderni bisogni di spazio non devono essere autorizzati interventi incompatibili con l'architettura e la tipologia originarie.
3. Devono essere consentiti e agevolati gli interventi atti a conservare le caratteristiche degli edifici di interesse storico ed architettonico.
4. Viene inoltre prescritto il rispetto delle norme particolari di seguito riportate.

Murature esterne

Materiali

- a) Le murature esterne sia strutturali sia di tamponamento devono essere realizzate con materiali e tecnologie compatibili con l'ambiente e tendenti a ridurre gli inquinamenti sul territorio.

Elementi metrici

- a) Gli spessori e le dimensioni devono essere quelli compatibili con le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e con le tecnologie costruttive usate.
- b) In qualunque caso dimensioni e tecnologie devono garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitare l'inquinamento degli ambienti domestici, di lavoro e del territorio.

Finiture e colore

- a) La finitura delle murature esterne deve essere realizzata con intonaci e rivestimenti a lastre o pannelli purché sia previsto l'utilizzo di materiali che non rechino pregiudizio al paesaggio circostante e all'ecosistema esistente.
- b) Sono ammessi "intonaci grezzi" o "civili con finitura ad intonachino" eseguiti con malte bastarde o cementizie e intonaci preconfezionati con effetto superficie analogo, purché compatibili con le caratteristiche fisiche dei materiali della struttura portante.
- c) Sono vietati gli intonaci plastici o quelli ottenuti con impasta di graniglia di marmo e quelli con impasti pietrificanti di cemento e materiali coloranti.
- d) Sono vietate le finiture quali marcapiani, stipiti di porte e finestre, ecc. in calcestruzzo.
- e) Sono ammesse tinteggiature a calce o lavabili a base acrilica per esterni purché con colori non tossici e non inquinanti ricavati da pigmenti naturali.

- f) I colori sono proposti dai richiedenti l'autorizzazione o la concessione e decisi dalla Commissione Edilizia sulla base delle direttive espresse in premessa. Dovranno comunque essere colori chiari delle terre.
- g) Nei restauri dei vecchi edifici di valore architettonico devono essere usate tinteggiature date in affresco o con sistemi tradizionali. Sono vietate pitture cementizie o plastiche di resine acriliche pure, comunque pigmentate.

Aperture

1. Per aperture si intendono tutti i vani di accesso, ventilazione ed illuminazione di spazi interni dell'edificio e comunque a cielo coperto, come cornici di atri e portici, porte e finestre in genere realizzati nei nuovi fabbricati.

Materiali

- a) Le aperture ricavate nelle murature esterne e comunque visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, possono essere contornate da intonaco e da elementi in cotto oltre al tradizionale uso della pietra in grossi spessori; è vietata la lavorazione a finta pietra in grossi spessori; è vietata la lavorazione a finta pietra in calcestruzzo.
- b) Gli stipiti emergenti dal piano della muratura devono avere uno spessore visibile preferibilmente non superiore a cm. 8, e comunque consequenziale agli elementi già esistenti
- c) I serramenti devono essere realizzati con materiali atossici, non inquinanti e con tecnologie non distruttive; tutti i materiali usati devono essere riciclabili.
- d) E' fatto divieto l'uso di vetri a specchio o bronzati.
- e) Le chiusure ad avvolgibile, a basculante o saliscendi, sono utilizzabili solo per aperture di grande misura di accessi carrai, negozi e nuovi edifici per attività produttive, non ricadenti nella z.t.o. "A" Centro Storico e nei centri rurali di antica origine, nelle zone agricole e di tutela ambientale e paesaggistica.
- f) In queste ultime zone, nella z.t.o. "A" Centro Storico e nei centri rurali di antica origine è prescritto il rivestimento in legno delle porte o basculanti per autorimesse, mentre per i negozi si prescrivono porte grigliate a fisarmonica e/o a scomparsa.
- g) Non è consentito installare controfinestre nelle aree assoggettate a vincolo 1497/39, nella z.t.o. "A" Centro storico e nei centri rurali di antica origine.

Elementi metrici

- a) Le nuove aperture devono avere forma rettangolare, quadrangolare, a tutto sesto o a sesto ribassato.
- b) Nell'allegato abaco si fissa una griglia di rapporti tra altezza e base delle nuove aperture che deve essere utilizzata come riferimento.
- c) Aperture di diversa forma o dimensione sono ammesse previo parere della Commissione Edilizia, che deve valutarne la compatibilità con i caratteri architettonici dell'edilizia esistente e con il paesaggio circostante.

Finiture e colore

- a) Il disegno dei serramenti deve essere semplice, funzionale e razionale.
- b) Devono essere usati colori non tossici e non inquinanti ricavati da pigmenti naturali con tonalità legate alla tradizione locale e alla natura dei materiali.
- c) I serramenti metallici devono essere tinteggiati con colori a gradazione opaca; è tassativamente escluso l'impiego di colori quali "l'alluminio anodizzato" e il "bronzo oro"

Solai

1. I solai e gli elementi strutturali orizzontali devono essere realizzati con materiali e tecnologie non distruttive compatibili con l'ambiente e che garantiscano il benessere climatico degli ambienti interni.

2. Ogni solaio deve essere isolato termicamente e acusticamente.
3. Nelle ristrutturazioni, nei restauri o negli ampliamenti di edifici significativi dovranno essere usati materiali aventi le stesse caratteristiche di rigidità o di elasticità di quelli esistenti.

Finiture e colore

- a) nel caso di intradossi di solai sempre visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, le finiture ed il colore di essi devono essere analoghi a quelli previsti per le murature esterne.
- b) Le finiture di colore dei solai, qualora siano realizzati in legno o strutture in acciaio vista devono essere in armonia a quelle previste per gli altri elementi architettonici.

Coperture

1. Attenzione particolare dovrà essere posta nella sistemazione dei tetti esistenti: in questo caso è obbligatorio il ripristino dei materiali e delle tecnologie originari evitando alterazioni delle pendenze preesistenti.

Materiali

- a) I manti di copertura nei nuovi fabbricati possono essere realizzati in coppi o tegole curve con cornice in lastre di pietra, in lamiera di rame, in acciaio elettrocolorato e comunque con materiali atossici e non inquinanti che si integrino con il paesaggio circostante.

Elementi metrici geometrici

- a) Le coperture devono essere a falde inclinate, con inclinazione costante per ciascuna falda, non superiore al 35% e con il colmo preferibilmente parallelo al lato lungo dell'edificio.
- b) Non è ammessa la costruzione di terrazze sopra la linea di gronda dei tetti inclinati.
- c) Le coperture a due falde devono avere inclinazione costante e semplicità di disegno.
- d) Sono ammesse coperture "a padiglione" e con più di due falde a condizione che abbiano pendenza costante e che non determinino linee di gronda a più livelli rispetto al suolo.

Finiture e colore

- a) le finiture ed il colore delle coperture sono quelle caratteristiche dei materiali di cui è prescritto l'uso e devono integrarsi con i colori del paesaggio circostante.

Gronde**Materiali**

- a) Gli sporti di gronda delle falde di copertura possono essere realizzati a sbalzo o sostenuti da mensole sporgenti in misura contenuta dalle murature esterne.
- b) Possono essere quindi dello stesso materiale delle murature esterne e dei solai, e realizzate con manufatti di legno o di pietra.

Elementi metrici e geometrici

- a) Per gli edifici rurali lo sporto di gronda nella direzione della pendenza delle falde non può superare i cm. 80 rispetto alla facciata delle murature esterne o delle architravi sopra le quali è impostato.
- b) L'estradosso delle gronde nella direzione della pendenza delle falde deve avere la stessa inclinazione delle falde stesse ed il manto di copertura deve proseguire senza soluzione di continuità dal colmo della falda alla gronda.
- c) Per gli edifici rurali lo sporto di gronda nella direzione ortogonale della pendenza delle falde non può superare i cm. 20 rispetto alla facciata delle murature esterne o degli architravi sopra le quali è impostata, mentre nelle ristrutturazioni, nei restauri e negli

ampliamenti di edifici significativi esistenti dovrà avere la dimensione dello sporto di gronda originario.

- d) nei nuovi edifici da realizzare nelle zone residenziali gli sporti di gronda no dovranno superare i cm. 120 rispetto alle facciate.

Finiture e colore

- a) è ammessa la finitura a “faccia vista” degli intradossi e delle teste delle gronde o di elementi di esse se realizzati in calcestruzzo, legno o metallo.

Aggetti

1. Gli unici aggetti diversi dalle gronde consentiti sono le pensiline, i balconi e le scale esterne.

Materiali

- a) Gli aggetti possono essere realizzati a sbalzo o sostenuti da mensole sporgenti dalle murature esterne.
b) Possono quindi essere realizzati nello stesso materiale delle murature esterne, dei solai o con manufatti di legno o di pietra.

Elementi metrici e geometrici

- a) Per gli aggetti a sbalzo è fissato uno sporto limite di cm. 120 rispetto alla facciata della muratura esterna o della architrave in cui si incastrano.
b) Per i parapetti di balconi e scale esterne è raccomandato un disegno semplice.
c) Non sono consentiti i parapetti i cui elementi configurino forme bombate o comunque tridimensionali.
d) I parapetti possono essere realizzati in materiali plastici, in plexiglas o in vetro solo se inseriti in elementi in ferro che ne garantiscano la buona tenuta.
e) Non sono consentiti balconi e scale esterne (se non quelle richieste dalle norme di sicurezza) in edifici significativi dal punto di vista storico ed architettonico.

Finiture e colore

- a) E' ammessa la finitura a “faccia vista” degli intradossi e delle teste degli aggetti o di elementi di essi realizzati con laterizio, calcestruzzo, legno o metallo purché integrata nel paesaggio circostante.
b) La finitura degli estradossi sarà analoga a quella delle coperture nel caso di pensiline.
c) La finitura degli estradossi dei balconi e delle scale esterne dovrà essere realizzata con materiale analogo a quello scelto per la pavimentazione esterna.
d) Le prescrizioni relative alla finitura dei parapetti realizzati in metallo sono le stesse prescritte per i serramenti metallici delle aperture.
e) Le prescrizioni relative alla finitura dei parapetti realizzati in muratura è la stessa prescritta per le murature esterne.

Recinzioni

Materiali

- a) Le recinzioni devono essere realizzate solo:
- con barriere verdi di siepi o altre essenze arbustive o arboree autoctone;
 - in murature di pietra, di laterizio, di blocchi di cemento a “faccia vista”;
 - con reti metalliche plastificate o in ferro verniciato;
 - sono fatte salve le prescrizioni di cui all'allegato Regolamento Edilizio.

Elementi metrici e geometrici

- a) Il limite di altezza massima è quello fissato dall'allegato R.E. per ciascuna zona territoriale omogenea.

- b) Tale limite può essere raggiunto con recinzioni di sola muratura, con reti metalliche o in ferro verniciato.
- c) Per le recinzioni realizzate con barriere verdi l'essenza deve rispettare le norme del Codice Civile dalle proprietà circostanti.
- d) La sostituzione o la sistemazione delle recinzioni esistenti può avvenire solo usando materiali e tecnica costruttiva simili a quelli originari.

Finiture e colore

- a) Per le recinzioni realizzate in muratura valgono le stesse prescrizioni previste per le murature esterne.
- b) Per le recinzioni realizzate con reti metalliche valgono le stesse prescrizioni previste per i serramenti metallici delle aperture.

Art. 9 – Paesaggio urbano**Cartellonistica stradale e insegne pubblicitarie**

1. Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 e nelle zone residenziali, è vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici esercizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione; gli schermi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con deliberazione della Giunta Municipale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
2. Sulla base della citata deliberazione, nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, i progetti dei piani di lottizzazione e ogni altro nuovo intervento edilizio, dovranno essere integrati con un progetto della cartellonistica stradale e previsti su pertinenze private.

Elementi di costruzione del paesaggio

1. In fregio alle strade di lottizzazione, quando queste siano usate prevalentemente come via di comunicazione automobilistica, devono essere previste e realizzate idonee sistemazioni a verde con funzione di mitigazione visiva, valorizzando con visuali e scorci di elementi caratterizzanti che permettano la percezione del paesaggio agrario.

Arredo urbano

1. Nelle strade di accesso alle proprietà, a quelle di lottizzazione e di distribuzione, nonché in tutti quegli spazi non costruiti di uso collettivo, dovranno essere, se necessario, realizzati elementi di arredo urbano quali:
 - ❖ spazi di sosta per biciclette;
 - ❖ piste ciclabili;
 - ❖ spazi di sosta per i pedoni;
 - ❖ panchine;
 - ❖ pensiline di protezione;
 - ❖ spazi e contenitori per il conferimento di rifiuti in modo differenziato;
 - ❖ illuminazione dei percorsi e degli spazi di uso pubblico;
 - ❖ barriere verdi intorno ai parcheggi e ai punti di raccolta dei rifiuti;

Piste ciclabili:

1. Per le piste ciclabili si intendono:
 - a) percorsi adeguatamente segnalati all'interno di zone pedonali urbane;
 - b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibiti esclusivamente al traffico ciclistico;
 - c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza;
 - d) le aree per parcheggi di biciclette.

2. Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate ai sensi della L.R. N°39 del 30/12/1991 e seguendo le direttive e criteri tecnici per la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili (D.G.R. N° 8018 del 27/12/1991).
3. il disegno delle piste ciclabili deve risultare positivamente verificato in relazione:
 - a) all'assetto urbanistico e infrastrutturale esistente e di previsione;
 - b) all'assetto morfologico del sito e degli insediamenti;
 - c) all'ambiente e al paesaggio tipico dei luoghi;
 - d) all'organizzazione attuale e di previsione della circolazione, del trasporto pubblico e della sosta, e sotto ogni altro aspetto rilevante.

Opere statiche:

1. Le opere di contenimento e di sostegno dei terreni devono essere realizzate con i metodi della ingegneria naturalistica.
2. La sostituzione o la sistemazione di muri a secco esistenti deve avvenire usando tecnica costruttiva e materiali uguali a quelli originari.

Pavimentazioni esterne

1. Per pavimentazioni esterne si intendono quelle a cielo aperto di giardini, cortili, terrazze, scale e quelle a cielo coperto, ma sempre visibili da spazi esterni, sia pubblici sia privati, quali le pavimentazioni di androni e portici aperti oltreché gli spazi pavimentati nelle aree ad uso produttivo e ad uso pubblico.

Materiali

- a. Le pavimentazioni esterne possono essere in pietra, in acciottolato, in laterizio, in legno, in manufatti di cemento o in conglomerati bituminosi.
- b. I materiali e le tecnologie di realizzazione delle pavimentazioni esterne devono consentire l'assorbimento diretto delle acque piovane (opportunamente depurate se lambiscono aree inquinate) onde limitare il processo di impermeabilizzazione del territorio e prevenire il rischio di dissesti idrogeologici.
- c. nei giardini e nei cortili ad uso abitativo, anche in zona agricola, sono da evitarsi pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo gettato in opera.

ABACO APERTURE ESTERNE

<i>In cm</i>	<i>FORI FINESTRA</i>			
Altezza	60	70	80	90
60	XX			
70	XX	XX		
80	XX	XX	XX	
90		XX	XX	XX
100		XX	XX	XX
110			XX	XX
120				XX
140				XX

XX opzioni ammesse

Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore ad 1 e superiore a 1,55.

Le finestre a nastro sono ammesse solo nelle facciate arretrate, nel piano sottotetto o nella chiusura di fienili e rustici di cui è previsto il cambio d'uso in residenza.

In cm.	FORI PORTA			
Altezza	80	85	90	100
190	XX	XX	XX	XX
195		XX	XX	XX
200		XX	XX	XX
205			XX	XX
210			XX	XX
215			XX	XX
230				XX

XX opzioni ammesse

Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore a 2,1 e superiore a 2,4.

<i>In cm</i>	<i>FORI PORTONE O VETRINA</i>			
Altezza	220	230	240	250
190	XX	XX		
200	XX	XX	XX	
210		XX	XX	
220		XX	XX	
230		XX	XX	XX
240			XX	XX
250			XX	XX

XX opzioni ammesse

Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore a 0,85 e superiore a 1.

PRONTUARIO DELLA QUALITA' URBANA E MITIGAZIONE AMBIENTALE

Art. 1 – Finalità del prontuario	1
Art. 2 – Contenuti e ambito d'applicazione del prontuario	1
Art. 3 – Limiti e validità del prontuario	1
Art. 4 – Decoro degli spazi	1
Art. 5 – Decoro delle costruzioni	2
Art. 6 – Prescrizioni nelle z.t.o. "A-Centro Storico" "E/4 Centri Rurali di Antica Origine"	2
Art. 7 – Prontuario della qualità urbana nelle z.t.o. B – C – D – F	3
Art. 8 – Caratteri edilizi e architettonico – formali	4
Art. 9 – Paesaggio urbano	8